

zione. Cominciando da lì e venendo in avanti, di recepimento in modifica, di modifica in modifica successiva, noi siamo arrivati oggi ad un testo che per essere ricostruito necessita di una capacità di indagine francamente superiore alla media. Già questo è un segnale. Infatti, noi lamentiamo che il nostro corpo legislativo sia ridondante, spesso complesso, un corpo legislativo che, di rimando in rimando, certamente non ha tra le sue qualità quella della chiarezza; ebbene, questo provvedimento ne è un esempio chiarissimo.

Parlando di chiarezza delle acque, infatti, si tratta di uno dei provvedimenti più ingarbugliati e più oscuri che si possano trovare! Occorre dire, quindi, che quando l'intenzione è buona, spesso l'esito, almeno nella forma, non procede di pari passo con l'intendimento!

Nella sostanza, vorrei osservare che è vero che, in sede di esame presso le Commissioni riunite, l'opposizione non ha fatto barricate nei confronti del provvedimento, anche perché il decreto-legge che ci accingiamo a convertire differisce dei termini. Il differimento dei termini è una misura cui siamo, purtroppo, preoccupantemente abituati, e quindi si tratta di una scelta che, spesso, ci vede rassegnati in ordine ad un tema di questo genere.

Con riferimento a quali aspetti esprimo allora una preoccupazione non solo mia, ma anche di quei colleghi che, per formazione e per militanza, hanno maggiormente a cuore i temi e i problemi della politica ambientale? Si tratta di un duplice ordine di fattori. Per iniziare, vorrei osservare che il doppio livello di responsabilità nei riguardi degli adempimenti previsti (quello nazionale e quello locale, in particolare regionale, come è stato ricordato dagli interventi testé svolti dai relatori) è pericoloso, poiché, in presenza di inquinamento, si procede ad un primo prelievo, dopo di che se ne compie un secondo e, se le acque non presentano condizioni particolarmente negative, allora si riaprono le operazioni. Riusciamo a immaginare come una pratica del genere, nel lungo periodo e nell'accumularsi delle

sostanze nocive, possa incidere in maniera netta sulla qualità delle nostre acque?

Vorrei spiegarmi portando un esempio. Se in un luogo esiste un fattore inquinante, che opera per l'intero periodo non riservato alla balneazione (l'inverno), ed è sufficiente sospenderlo, come nel caso richiamato, costruendo una diga a giugno ed avendo la buona intenzione — che ritengo certamente seria — di provvedere in maniera strutturale, è vero che si riesce a salvare quella parte di litorale per il periodo di balneazione (si tratta, come è evidente, della preoccupazione prevalente delle autorità locali); tuttavia, si sono riversate in maniera continuativa ed accumulate nel bacino del Mediterraneo — il quale, oltretutto, è formalmente salvaguardato dalla normativa per la sua parte settentrionale, che non è la stessa che tutela la sua parte meridionale — sostanze inquinanti; e soltanto i dati periodicamente elevati ci indicano quanto sia imponente il fenomeno.

Il Mediterraneo, infatti, è un mare chiuso e non si autodepura; esso costituisce un patrimonio, all'interno del quale noi viviamo, in cui tuttavia, a causa di questi meccanismi (si inquina per otto mesi, si effettuano due analisi, successivamente si rimette, in qualche maniera, tutto a norma, e poi si è liberi di inquinare ulteriormente per i successivi otto mesi), si produce un « effetto jo-jo » che, nel lungo periodo, non fa certamente bene né alle acque, né alla nostra salute. Infatti, nonostante le migliori intenzioni di molti — non di tutti —, quando si riapre la stagione balneare, vediamo che sono segnalati tratti di litorale ufficialmente balneabili, ma che di fatto tali non sono; si registrano, inoltre, casi di danni alla salute, come allergie e lievi avvelenamenti: in altre parole, si verifica di tutto e di più!

Vorrei dire, pertanto, che un provvedimento che prende le mosse da una data così antica e che, in fondo, si è venuto dipanando nel tempo avendo sostanzialmente di fronte la necessità più del rinvio che non quella del rigore nell'applicazione delle norme, può sì coesistere con le numerose inadeguatezze che si registrano

nel nostro paese, tuttavia non si distingue, e soprattutto non fa bene ai soggetti che desiderano sempre allargare le maglie. Tale provvedimento, infatti, non giova agli operatori turistici e a chi opera nel settore dell'economia costiera. È vero che oggi, in un luogo di villeggiatura, è possibile esporre la « bandierina » della balneabilità, ma vorrei rilevare che noi italiani siamo maggiormente abituati ad un tale andamento.

Non è un caso, infatti, che negli ultimi tempi sia ancora forte il turismo interno, costituito da coloro che rimangono in Italia per le vacanze (perché, forse, è effettivamente molto più semplice); vorrei osservare, tuttavia, che abbiamo patito notevoli flessioni del turismo estero, il quale, potendo scegliere, non ritiene che l'Italia abbia, rispetto ad altri paesi, un *appeal* particolare sotto il profilo della coerenza e della congruità della qualità ambientale. L'Italia, però, mantiene alti i prezzi, mentre altri paesi, che magari hanno acque della stessa qualità delle nostre, compensano tale condizione offrendo costi inferiori.

Per concludere, entrando nel dettaglio di una delle disposizioni introdotte al Senato, in sede di conversione del decreto-legge, vorrei affrontare la questione concernente le acque di dilavamento, vale a dire le acque che, non provenendo da fasi di lavorazione, non dovrebbero necessariamente portare con sé fattori inquinanti. A parte che, quando sento parlare della laguna di Venezia, penso che l'ammalato sia talmente a rischio che bisognerebbe dargli non acqua di rubinetto, ma acqua molto depurata...!

Uno tra i criteri di questa normativa, variamente modificata, prendeva in considerazione non solo la qualità di ciò che si immette nelle acque, ma anche il monitoraggio del tratto di costa che si intende tutelare. Mi domando se sia sufficiente stabilire che il parametro discriminante sia la qualità delle acque considerate di deflusso, di lavaggio, non inquinate da procedimenti, oppure se non sia opportuno prevedere che, assieme a ciò, si debba comunque mantenere un formidabile

punto di osservazione per tutta la costa dell'area considerata, che attiene ad un sistema ecologico molto minacciato ed a rischio.

Il richiamo fatto precedentemente mi trova d'accordo. La norma può avere anche una sua giustizia ed una sua congruità, ma se poi se ne demanda l'applicazione alle autorità locali, che dovrebbero rispettare date — e non sempre lo fanno — e che dovrebbero rispettare procedure — e non sempre lo fanno —, allora al legislatore compete una stretta in più, piuttosto che una delega in più. Se non siamo certi che ciò avvenga, il legislatore ha l'obbligo di tenere stretta la briglia piuttosto che confidare — senza un fondamento preciso — nel fatto che agli obblighi ed agli adempimenti faccia fronte una realtà locale che spesso non ha le possibilità di operare e, talvolta, neanche la cultura sufficiente per farlo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 5122)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Baiamonte.

GIACOMO BAIAMONTE, *Relatore per la XII Commissione*. Signor Presidente, forse non sono stato chiaro nella mia esposizione e mi rivolgo alla collega, onorevole Rocchi. Facevo riferimento al caso specifico del comune di Cefalù perché proprio tale comune ha adottato alcune precauzioni sistematiche, sia prima dell'inizio del periodo della balneazione sia durante il medesimo. Su ciò focalizzo la mia attenzione e richiamo quella dei colleghi presenti. Infatti, proprio nelle tabelle di riferimento della Comunità europea ci si riferisce al profilo delle acque di balneazione, riguardo alle quali deve essere compiuta sistematicamente la valutazione del potenziale di proliferazione dei batteri,

ogni quattro o otto settimane, a seconda delle zone e dei profili precedenti delle acque di balneazione. Non solo: vi è una tabella — la tabella numero 4 — in cui si parla esclusivamente di monitoraggio delle acque di balneazione. In tale tabella si stabilisce che, poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare, deve essere prelevato un campione; per ogni stagione balneare sono prelevati ed analizzati almeno quattro campioni. La stagione balneare può variare, come dicevo, dalle quattro alle otto settimane. Tali variazioni sono legate a situazioni di una regione soggetta a particolari vincoli geografici, quali quelli che la collega richiamava per il basso Mediterraneo.

Perché ho voluto focalizzare l'attenzione sul fenomeno Cefalù? Perché proprio in quella zona tali precauzioni sono sistematicamente adottate. Vi era un inquinamento momentaneo, a causa di un canale di scarico che è stato deviato e bloccato, ed il comune di Cefalù ha preso l'impegno di risolvere definitivamente tale situazione appena terminata la stagione balneare.

Dico ciò perché tale atteggiamento dovrebbero averlo tutti i comuni rivieraschi, in maniera tale da evitare che si possano diffondere quelle infezioni e quelle cariche batteriche cui facevo riferimento in precedenza e da prevenire — ciò deve essere il punto fondamentale — tutte quelle situazioni igienico-sanitarie che possano recare un danno fisico ai nostri cittadini ed ai nostri bagnanti.

Credo di aver precisato la questione. Questo è il motivo per cui ho fatto riferimento agli emendamenti presentati in Commissione: questi ultimi, infatti, erano basati proprio su tale aspetto. Pertanto, in accordo con il relatore per la VIII Commissione, ci siamo comportati in tal senso, proprio perché la nostra legislazione prevede già tutte queste precauzioni.

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per l'VIII Commissione e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (38-B) e dell'abbinata proposta di legge: Di Teodoro (3095) (ore 16,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Teodoro.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 38-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fanfani, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, rinvio alla relazione già svolta in Commissione in data 8 luglio 2004.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'estrema sintesi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Guido Giuseppe Rossi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 luglio 2004, alle 10:

1. — Svolgimento di interrogazioni.

(ore 14)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge* (per l'esame e la votazione di una questione pregiudiziale):

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2145-B).

— *Relatore*: Maninetti.

3. — *Discussione del disegno di legge* (per l'esame e la votazione di una questione pregiudiziale):

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi

urgenti per il contenimento della spesa pubblica (5137).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2145-B).

— *Relatore*: Maninetti.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 2983 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (*Approvato dal Senato*) (5122).

— *Relatori*: Mereu (*per la VIII Commissione*) e Baiamonte (*per la XII Commissione*).

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

GUIDO ROSSI ed altri; **BENVENUTO** ed altri: Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine (4669-4703-A).

— *Relatore*: Romoli.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

BONITO ed altri; **LETTIERI** ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (3838-3839-A).

— *Relatore*: Bonito.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (38-B)

e dell'abbinata proposta di legge: DI TEODORO (3095).

— *Relatore:* Fanfani.

9. — Seguito della discussione delle mozioni Maura Cossutta ed altri n. 1-00351, Crucianelli ed altri n. 1-00372, Michelini ed altri n. 1-00373, Cima ed altri n. 1-00375 e Realacci ed altri n. 1-00380 sulle iniziative per contribuire al sostegno e allo sviluppo del continente africano.

10. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge (previa votazione di una questione pregiudiziale e di una questione sospensiva):*

PISAPIA ed altri; TRANTINO ed altri; SODA ed altri; BUFFO ed altri; PISAPIA ed altri; PISCITELLO: Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (1238-1554-1738-3847-3857-3883-A).

— *Relatore:* Soda.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 19,10.